



Trento, 11.01.2023

**OGGETTO:** espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla competente Commissione permanente sui disegni di legge: a) n. 52 'Ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19. Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica), e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999' (proponenti Consiglieri Olivi, Tonini, Zeni, Manica, Ferrari); b) n. 164 'Interventi a sostegno del sistema economico trentino' (proponente Assessore Spinelli); c) n. 124 'Integrazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 relative alla successione e trasmissione generazionale d'impresa' (proponente Consigliere Leonardi).

Seduta di data: 11.01.2023

Progressivo: 1/2023

Inizio seduta: ore 14.20

Fine seduta: ore 15.56

Punto odg: 1

Inizio trattazione: ore 14.21

Fine trattazione: ore 14.35

Votazione: nessuna

**Presenti (26):** Beretta Gianni, Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Linardi Valerio, dott. Montibeller Mirko, Nicolussi Zaiga Gianni, Noletti Michela, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco.


**Assenti (5):** dott. Comperini Cristian, dott. Gianmoena Paride (CCT), Marocchi Giuliano, Oss Emer Roberto, Rech Michael.

Il Consigliere Rech Michael entra in Aula ad ore 14.26.

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato






Nota: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

Il Disegno di legge n. 164 (d'iniziativa giuntale), il Disegno di legge n. 124 (d'iniziativa del Consigliere Leonardi) ed il Disegno di legge n. 52 (d'iniziativa del Consigliere Olivi ed altri, per le previsioni, ancora attuali, contenute nel suo Capo III), non disciplinano, se non in via del tutto marginale, attività e procedimenti attribuiti alla competenza degli Enti locali. Si tratta, tuttavia, di proposte che incidono – nel caso del disegno di legge d'iniziativa giuntale, rivisitando integralmente il quadro normativo di riferimento, oggi rappresentato dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 – sul tema delle politiche provinciali per la promozione della competitività delle imprese: una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Trentino, e – pertanto - un tema di chiaro e trasversale interesse per le comunità locali.

La promozione di un sistema economico dinamico e competitivo rispetto alle tendenze globali di mercato, ma anche inclusivo, coerente con i canoni di sostenibilità ambientale e sociale, e resiliente rispetto agli scenari di crisi che, negli ultimi anni, non hanno mancato di proporsi, è certamente una priorità che richiede di essere affrontata in una logica di sistema. Da un lato, valorizzando le sinergie fra gli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali e, dall'altro, ricercando la condivisione di un comune disegno, che riconosca, nel rispetto dei rispettivi ruoli, l'apporto e le aspettative del tessuto imprenditoriale e delle parti sociali.

In questo quadro, i comuni – quali enti chiamati a perseguire anche lo sviluppo economico delle comunità locali – possono e debbono concorrere all'obiettivo di consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale, orientando in questo senso l'esercizio delle proprie competenze, a cominciare da quelle afferenti alla pianificazione urbanistica ed all'infrastrutturazione del territorio. In proposito, si ritengono condivisibili le previsioni di cui all'art. 9 del DDL giuntale, le quali sostanzialmente riprendono e confermano gli strumenti, già contemplati dalla l.p. n. 6/1999, per l'approntamento delle aree ed infrastrutture produttive, in sinergia con gli enti locali territorialmente competenti. Le iniziative promosse in questo senso dovranno, peraltro, promuovere il regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un'area nella sua complessità, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. A tal fine dovranno essere favoriti interventi che abbiano come orizzonte il consumo di suolo zero, nonché quelli orientati a concretizzare le previsioni urbanistiche di aree produttive, già adottate ma rimaste a lungo inattuato per problemi di infrastrutturazione delle aree.

Ulteriormente, si ritiene che il disegno di legge dovrebbe perseguire le proprie finalità considerando anche l'opportunità rappresentata dall'istituto degli usi temporanei, come definiti dall'art 78.1 della Legge 15/2015, quale strumento utile a sostenere processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, per favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo di iniziative economiche. In proposito, la Provincia potrebbe favorirli, sia in termini di messa in rete delle esperienze virtuose sia sulle tipologie di usi insediabili, considerando che la presenza di un'attività economica può garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa.






Risulta apprezzabile - nell'ottica di valorizzare il ruolo che il Comune può svolgere, accanto alla Provincia, nel favorire l'insediamento ed il radicamento sul territorio di una attività produttiva, in armonia con le aspettative della comunità locale - quanto previsto dall'art. 10 del DDL giuntale. Nel disciplinare l'istituto degli accordi per l'insediamento e lo sviluppo di nuove imprese, la previsione richiamata riconosce la possibilità che anche gli enti locali siano coinvolti in tali operazioni, compartecipando, ove ciò avvenga, alla sottoscrizione delle relative convenzioni. Sembrerebbe opportuno esplicitare ulteriormente la possibilità che la convenzione, ove coinvolga l'Amministrazione comunale, possa produrre - nel rispetto della disciplina di settore e dei principi di proporzionalità, parità di trattamento ed adeguata trasparenza - anche gli effetti dell'accordo urbanistico, volto ad accogliere, eventualmente, richieste di adeguamento degli strumenti pianificatori vigenti alle esigenze di insediamento produttivo, prevedendo, in una logica di perequazione, ulteriori interventi compensativi, a carico dell'imprenditore.

Parrebbe, inoltre, utile, prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli enti locali, anche in relazione alle altre linee di intervento disciplinate dalla legge. Quantomeno nei casi - previsti dall'art. 24 comma 8 - in cui l'accesso alle misure di sostegno provinciale sia subordinato alla stipula di un "patto per la condivisione degli obiettivi e degli obblighi di sviluppo del territorio", pare utile prevedere che alla concertazione con le parti sociali, in relazione alle ricadute occupazionali, si possa affiancare anche il confronto con gli enti locali, con riferimento agli impatti che l'attività incentivata potrà produrre sul territorio e sulla comunità locale, sia in termini di nuove opportunità, che di potenziali criticità, ad esempio sul piano ambientale, le quali richiedano - eventualmente - un contemperamento.

Sotto un diverso profilo, il disegno di legge n. 164 persegue - come viene evidenziato nella sua stessa relazione illustrativa - una revisione degli strumenti di incentivo alle imprese esistenti, volto a "potenziare qualità e selettività delle misure, a favore dell'attrazione di imprese e investimenti in Trentino, e orientarle al rafforzamento delle specializzazioni". A fronte di una tendenza alla progressiva decrescita delle risorse a disposizione della mano pubblica, le motivazioni di tale approccio appaiono comprensibili, ed in buona misura anche condivisibili. Al contempo, va tuttavia tenuto presente come risultato fondamentale - in un contesto montano, e costellato di piccole comunità, insediate in aree periferiche - continuare a garantire adeguato sostegno anche a quelle attività imprenditoriali che, quand'anche a fronte di un minore grado di innovatività o specializzazione, contribuiscano a mantenere o incrementare le opportunità occupazionali nelle aree interne del Trentino. Contrastare lo spopolamento delle aree montane è, infatti, possibile unicamente nella misura in cui, nelle stesse zone, risulta possibile assicurare agli abitanti una prospettiva occupazionale adeguata. In proposito, ritiene il Consiglio delle autonomie locali che, quantomeno fra le finalità dell'intervento normativo proposto dalla Giunta, sia inserita l'indicazione di sostenere le imprese che concorrano ad una adeguata distribuzione, sul territorio provinciale, degli insediamenti produttivi, con ciò riprendendo - sia pure in una forma aggiornata, e maggiormente consapevole delle diverse vocazioni dei territori - quel proposito di "riequilibrio territoriale", che la vigente l.p. n. 6/1999 riconosce, all'art. 1 co. 1 lett. c), fra i propri principi ispiratori.

La proposta del consigliere Leonardi (disegno di legge 22 dicembre 2021, n. 124) sul passaggio generazionale, sostanzialmente autonoma rispetto alle altre due se





non per un comune richiamo al favor per il passaggio generazionale con la proposta dall'Assessore Spinelli (disegno di legge 17 ottobre 2022, n. 164), favorisce il mantenimento del patrimonio imprenditoriale ampliando il concetto di passaggio generazionale anche fuori dai legami familiari e attribuisce altresì alla Provincia il ruolo di facilitatore dell'incontro tra cedente e subentrante. In questo senso, incide su un tema particolarmente sensibile per il tessuto produttivo locale, composto – per parte prevalente – da micro e piccole imprese a conduzione familiare, la cui continuità risulta meritevole di essere accompagnata al fine di non disperdere, a fronte degli inevitabili passaggi generazionali, il know-how posseduto dalle stesse, oltre che a salvaguardare la continuità occupazionale di chi vi è impiegato. Le modifiche proposte incidono peraltro sulla l.p.6/99 che la proposta dell'Assessore Spinelli prevede di abrogare pressoché integralmente, per cui si rende necessario un coordinamento con quest'ultimo testo.

La proposta del consigliere Olivi e altri (disegno di legge 17 aprile 2020 n. 52) era già stata esaminata dal Consiglio delle autonomie locali nel marzo 2022, suscitando le osservazioni già trasmesse a codesta Commissione con nota prot. n. 279 d.d. 31 marzo 2022, con particolare riguardo alle misure contenute nei suoi Capi I e II. Con riferimento alle misure contenute nel Capo III, le quali costituiscono una proposta di aggiornamento alla l.p. n. 6/1999, si rileva, in particolare, il carattere innovativo della proposta d'introduzione di una condizionalità rispetto agli investimenti fissi, legata al carattere di addizionalità delle risorse concesse, oppure all'assunzione di nuovi impegni occupazionali. Condizionalità, la cui implementazione dovrebbe, comunque, essere adeguatamente soppesata, in relazione al mercato ed al contesto geografico in cui l'impresa opera.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

